

DISEGNO DI LEGGE

presentato dal Ministro di Grazia e Giustizia

(REALE)

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 9 DICEMBRE 1965

Modifiche agli articoli 8, 41, 31 e 35 dell'Ordinamento delle Cancellerie e Segreterie giudiziarie approvato con legge 23 ottobre 1960, n. 1196

ONOREVOLI SENATORI. — L'articolo 41 del vigente Ordinamento delle cancellerie e segreterie giudiziarie prevede, quale presupposto per l'accesso alla carriera direttiva (ovvero per la nomina alla qualifica di cancelliere capo di pretura — ex grado 8°), il compimento di 13 anni di effettivo servizio (9 per i laureati) da prestarsi, almeno per un biennio, presso le preture.

Scopo del legislatore è quello della formazione professionale, che non può giustamente ritenersi completa se non con la conoscenza dei complessi servizi della pretura, il cui ufficio di cancelleria il funzionario è peraltro destinato a dirigere.

Tuttavia, con l'attuale sistema, l'obbligo del servizio biennale non sempre viene adempiuto subito dopo la nomina, potendo invece assolversi in momenti diversi e successivi della carriera di concetto, inoltre il predetto obbligo, non trovando corrispondenza in un correlativo dovere ex ufficio dell'Amministrazione, si effettua in genere a domanda, per i cancellieri destinati in uffici diversi dalle preture.

È evidente che le enunciate modalità di attuazione del servizio di pretura non sempre consentono il raggiungimento della voluta finalità: tanto più che spesso il servizio viene prestato nell'imminenza dell'accesso alla carriera direttiva da funzionari ormai anziani, per i quali è anacronistico parlare di formazione.

D'altra parte, per consentire attualmente il compimento o il completamento del biennio, l'Amministrazione dovrebbe provvedere al trasferimento dei numerosi funzionari (alcune centinaia) che non hanno adempiuto al relativo obbligo, e, per la necessità di reperire le occorrenti sedi di pretura, di molti altri che tale obbligo hanno assolto, con evidente discapito dei servizi loro affidati.

Per ovviare ai seri inconvenienti prospettati ed anche in accoglimento di ordine del giorno accolto come raccomandazione dal Governo in sede di Commissione Giustizia del Senato, si è provveduto con l'allegato disegno di legge (articolo 1) all'abolizione dell'obbligo del servizio biennale per i funzionari in servizio e, però, all'assolvimento

più integrale ed efficace dell'obbligo stesso (cui corrisponde questa volta un preciso dovere dell'Amministrazione) mediante la contestuale istituzione di un tirocinio iniziale e continuativo della durata di tre anni, da prestarsi presso le preture con organico superiore a due funzionari di cancelleria.

Non v'è dubbio che la concentrazione del servizio di pretura all'inizio della carriera ed il suo prolungamento a tre anni, risponda pienamente allo scopo di formazione del funzionario, cui concorre, con evidente rilevanza, la prestazione del servizio in uffici di cancelleria dotati di almeno tre posti di organico, ove è possibile giovare della guida e della esperienza di altri funzionari.

Si è peraltro stabilito — nello stesso articolo 1 — che i vice cancellieri, dopo un anno di servizio negli uffici ora menzionati e previo parere della competente Commissione di vigilanza, possano essere destinati presso preture aventi un organico inferiore. Tale disposizione è stata prevista per ovviare al disservizio che consegue alla frequente vacanza dei posti di organico nelle piccole preture, spesso situate in sedi disagiate e pertanto non gradite ai funzionari più anziani, che mal possono sopperirvi alle esigenze familiari.

Ciò non contrasta, del resto, con le finalità di formazione del funzionario, che deve avere precedentemente prestato un anno di servizio nelle condizioni volute dalla disposizione di carattere generale e la cui idoneità deve essere in concreto valutata dalla Commissione di vigilanza. Si tratta comunque di un temperamento di esigenze diverse ed ugualmente rilevanti per la funzionalità dei servizi, nessuna delle quali sarebbe stato lecito trascurare.

Nell'articolo 2 del disegno di legge si prevede la modifica del secondo comma dell'articolo 35 dell'Ordinamento nel senso di far corrispondere la decorrenza delle promozioni a ruolo aperto alle qualifiche degli ex gradi 9° e 10°, al compimento della prescritta anzianità di servizio.

Tale corrispondenza, invero, non è esclusa in via di principio dalla norma citata

dell'Ordinamento, che stabilendo per le promozioni suddette una « decorrenza... non posteriore al 31 dicembre dell'anno in cui i funzionari compiono la prescritta anzianità di servizio », consente evidentemente di far cadere la decorrenza stessa in un momento precedente, che può anche coincidere con quello del compimento della anzianità da parte del funzionario. L'esclusione della corrispondenza è però in fatto determinata da altre circostanze, che rendono la coincidenza delle due date (compimento anzianità — decorrenza promozione) meramente ipotetica.

Invero, il non infrequente protrarsi delle operazioni di scrutinio oltre il momento in cui i funzionari compiono la prescritta anzianità, impedisce in pratica la decorrenza voluta, per l'applicazione del principio, oramai consolidato in tema di promozione, secondo il quale, in mancanza di espressa e diversa regolamentazione, non è consentito stabilire decorrenze anteriori alla data di compimento delle operazioni di scrutinio.

Tale principio infatti solo in parte fu derogato dall'articolo 35, con il quale il legislatore, proprio in vista dei ritardi nelle operazioni di scrutinio (che in genere non si verificano presso le altre Amministrazioni che attribuiscono le promozioni attraverso i Consigli di Amministrazione), pose, nell'interesse dei funzionari, un limite a decorrenze posteriori al 31 dicembre.

Appare quindi opportuna la modifica enunciata, che pur non contrastando con la *ratio* della norma vigente, sembra più rispondente all'equità e alla particolare struttura delle promozioni a ruolo aperto.

Peraltro la modifica non importerebbe aggravio di bilancio, prevedendo, come si è detto, l'attuale disciplina l'ipotesi della decorrenza predetta e quindi il conseguenziale impegno finanziario.

La diversa decorrenza delle promozioni alle prime due qualifiche rispetto a quella delle qualifiche successive (la diversità è, peraltro, già prevista nel vigente ordinamento) trova giustificazione nel fatto che le prime vengono conferite a ruolo aperto, mentre

le successive sono conferite nei limiti delle vacanze esistenti alla data del 31 dicembre dell'anno in cui è indetto lo scrutinio.

Sempre in materia di scrutini per le promozioni a ruolo aperto si è prevista nello stesso articolo 2 la modifica dell'articolo 31 dell'Ordinamento, consistente nella separazione degli scrutini per quei funzionari che, entrati, come talvolta accade, in carriera in epoche diverse dello stesso anno, partecipa-

no con l'attuale sistema ad uno scrutinio unico, con l'inconveniente determinato dalla possibilità che un funzionario nominato a seguito di successivo concorso, possa superare in base a maggior punteggio, funzionari entrati in carriera precedentemente.

Anche tale modifica, opportuna sotto il profilo della equità, appare maggiormente aderente ai principi generali in tema di promozione.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

L'articolo 8 della legge 23 ottobre 1960, n. 1196, è sostituito dal seguente:

« I vice cancellieri ed i vice segretari in prova, all'atto della nomina, sono destinati nelle preture aventi un organico non inferiore a tre cancellieri per prestarvi effettivo servizio per un periodo di almeno tre anni.

I detti funzionari, per particolari esigenze di servizio e previo parere della Commissione di vigilanza, possono essere destinati in preture con organico inferiore a quello previsto nel precedente comma, purchè abbiano già prestato almeno un anno di servizio effettivo presso le preture con organico di tre o più cancellieri ».

Nell'articolo 41, secondo e terzo comma della legge 23 ottobre 1960, n. 1196, sono rispettivamente soppresse le parole: « di cui due anni presso le preture » e « compreso il biennio di cui al precedente comma ».

Art. 2.

Gli articoli 31 e 35 della legge 23 ottobre 1960 n. 1196 sono sostituiti dai seguenti:

« Art. 31. — Agli scrutini per merito comparativo sono ammessi, a domanda, coloro che alla data del 31 dicembre dell'anno in cui lo scrutinio è indetto raggiungano la prescritta anzianità di servizio.

Per le promozioni alla qualifica di cancelliere e segretario di seconda classe e a quella di cancelliere e segretario di prima classe, i funzionari sono esaminati in separati scrutini, con riferimento ai rispettivi concorsi di ingresso in carriera.

Art. 35. — Le promozioni alla qualifica di cancelliere e segretario di seconda classe e a quella di cancelliere e segretario di prima classe sono conferite, agli effetti giuridici ed economici, con decorrenza corrispondente alla data in cui i funzionari compiono la prescritta anzianità di servizio.

Le promozioni alle altre qualifiche sono conferite, agli effetti giuridici ed economici, dal 1° gennaio dell'anno successivo alla data del decreto ministeriale che bandisce lo scrutinio o l'esame ».